

---

## **CONSOB: Consultazione sui chiarimenti al regolamento MiFID**

*By Cristina Cellucci*

Published: 08/11/2007 - 17:25

CONSOB ha pubblicato il 7 novembre 2007 un documento di consultazione dal titolo "Comunicazione contenente chiarimenti di natura applicativa in merito al Regolamento mercati della Consob adottato in attuazione della direttiva MiFID" ([pdf](#), 126 K, 25 pp) Le osservazioni vanno inviate entro il 23 novembre 2007. Di seguito riproduciamo la "Premessa e quadro normativo di riferimento".

### **Premessa e quadro normativo di riferimento**

Il Decreto Legislativo 17 settembre 2007, n. 164 ha apportato le modifiche al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) necessarie per il recepimento della Direttiva 2004/39/CE (MiFID). I nuovi regolamenti della Consob in materia di intermediari e mercati sono stati adottati il 29 ottobre u.s. rispettivamente con delibera n. 16190 e n. 16191. Avuto riguardo al Regolamento Consob in materia di mercati, la Consob ha emanato le relative disposizioni, ai sensi degli articoli 61, commi 2, 6-bis e 6-ter, 62, commi 1-ter, 1-quater e 3-bis, 64, commi 01 e 1-quinquies, 65, comma 1, 74, comma 2, 77-bis, commi 1 e 6, 78, comma 2, 79-bis, 180, comma 1, lettera c), 181, comma 2, 187-ter, comma 7 e 187-nonies del TUF. Il presente documento illustra i contenuti di una Comunicazione che si ritiene necessario emanare al fine di fornire chiarimenti di natura interpretativa ed applicativa sulle seguenti questioni:

A) Il sistema di comunicazione alla Consob da parte degli intermediari delle operazioni effettuate su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (c.d. sistema di "transaction reporting") (tale aspetto è affrontato nella Sezione I della Comunicazione).

B) La pubblicazione ed il consolidamento delle informazioni pre e post-negoziazione (tale aspetto è affrontato nella Sezione II della Comunicazione).

C) L'avvio/cessazione dell'attività di internalizzatore sistematico e regime transitorio per i sistemi di scambi organizzati (tale aspetto è affrontato nella Sezione III della Comunicazione).

D) Le misure per la continuità operativa di funzioni essenziali (tale aspetto è affrontato nella Sezione IV della Comunicazione).

E) Le comunicazioni delle società di gestione dei mercati regolamentati (tale aspetto è affrontato nella Sezione V della Comunicazione).

In particolare, nell'ambito del regime di "transaction reporting", vengono chiariti alcuni aspetti relativamente:

- ai soggetti tenuti all'obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni;

- all'esenzione dall'obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni concluse

in un mercato regolamentato italiano;

- agli Stati membri "rilevanti" per il sistema di "transaction reporting" e ai relativi mercati regolamentati "rilevanti";

- 
- alla tipologia di strumento finanziario soggetto ad obbligo di comunicazione alla Consob;
  - all'applicazione del regime di "transaction reporting" alle succursali in Italia di banche e imprese di investimento estere;
  - ai contenuti di invio alla Consob delle comunicazioni;
  - alla tempistica e modalità di invio alla Consob delle comunicazioni;
  - all'informativa alla Consob in merito alla modalità prescelta di invio delle comunicazioni.

Con riferimento al tema della pubblicazione ed del consolidamento delle informazioni pre e postnegoziazione, particolare attenzione viene riservata:

- alla qualità dei dati;
- ai meccanismi per la pubblicazione delle informazioni;
- alla disponibilità delle informazioni;
- al formato dei dati.

Si sottolinea che le materie afferenti il "transaction reporting" nonché la pubblicazione e il consolidamento delle informazioni - di cui a precedenti sub A) e B) - sono state oggetto di apposite analisi da parte del CESR, il cui esito ha visto l'emanazione di misure di III livello nell'ambito della procedura Lamfalussy (nota 1). Tali documenti del CESR non impongono obblighi addizionali a intermediari, sistemi multilaterali di negoziazione e mercati regolamentati, ma forniscono linee guida e raccomandazioni per consentire l'uniforme implementazione dei regimi in parola, nonché aiutare i soggetti a comprendere la visione e l'interpretazione che le Autorità danno agli obblighi derivanti dalla MiFID.

Preliminarmente la Comunicazione chiarisce il diverso ambito di riferimento delle disposizioni nelle due aree sub A) (regime di "transaction reporting") e B) (regime di trasparenza), nonché i diversi obiettivi perseguiti attraverso la predisposizione di detti regimi. Ciò è apparso opportuno anche in considerazione dei necessari chiarimenti in merito alla definizione di "transazione conclusa" applicabili al regime di "transaction reporting" e al regime di trasparenza.

Si è ritenuto, inoltre, utile fornire alcuni chiarimenti ed indicazioni in merito all'avvio/cessazione dell'attività di internalizzatore sistematico e al regime transitorio per i sistemi di scambi organizzati. Infine, la continuità operativa (business continuity) di funzioni ritenute essenziali per l'operatività dei mercati rappresenta un elemento cui la MiFID assegna importanza. Al riguardo, si ricorda la continuità operativa per i seguenti soggetti/funzioni: i) i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione; ii) le attività esternalizzate (outsourcing); iii) i canali di comunicazione (ex articolo 25 della MiFID); iv) i canali di pubblicazione delle informazioni pre e post-negoziazione. In considerazione della rilevanza della "continuità operativa" nelle funzioni/adempimenti sopra delineati, si è ritenuto opportuno prevedere alcuni presidi che i soggetti di volta in volta obbligati dovranno provvedere ad implementare.

Da ultimo, vengono forniti alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti, anche di natura informativa, a carico delle società di gestione dei mercati e, in particolare: a) la verifica del possesso dei requisiti ex MiFID da parte delle società di gestione dei mercati e comunicazioni alla Consob; b) le comunicazioni alla Consob in merito alle operazioni concluse nei mercati regolamentati.

(Nota 1) "CESR Level 3 Guidelines on MiFID Transaction reporting", "New arrangements for the Reporting of Derivatives Trades in Accordance with MiFID" e "Publication and Consolidation of MiFID Market Transparency Data, Level 3 CESR's guidelines and recommendations for the consistent implementation of the Directive 2004/39/CE and the European Commission's Regulation n. 1287/2006".